



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI**  
**SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Caprioli  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1874/2016** promossa da:

[.....] **S.A.S.** (C.F. 00765990551), con il  
patrocinio dell'avv. e dell'avv. **RICCIO BIAGIO** (RCCBGI64S08B759D) VIA CESARE BATTISTI  
N. 24 80024 CARDITO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

**ATTORE**

contro

**BANCA** [.....] **S.P.A.** (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv.  
[.....], elettivamente domiciliato in VIA [.....] 19 ROMA presso il difensore avv.  
[.....]

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** Azione di accertamento, condanna e risarcimento danni

**CONCLUSIONI:** come da verbale d'udienza del 7.12.21, da intendersi in questa sede integralmente  
richiamato e trascritto.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la [.....] S.a.s. in liquidazione conveniva in  
giudizio il [.....] s.p.a. chiedendo che venisse accertato e dichiarato con riferimento  
al rapporto di conto corrente per cui è causa; la invalidità della determinazione,



pattuizione ed applicazione di interessi debitori ultra-legali, usurari e di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale e/o annuale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; la presenza di interessi usurari, illegali ed anatocistici, oltre ulteriori commissioni e spese non dovuti, per una misura non inferiore ad euro 249.288,26; condannare la Banca alla restituzione delle somme indebitamente incamerate nella misura non inferiore ad euro 249.288,26, ovvero nella diversa misura che emergerà in corso di causa, oltre interessi e risarcimento da svalutazione monetaria, anche in applicazione del secondo comma dell'art. 1224 c.c., dal dovuto sino ad effettivo soddisfo; condannare la Banca al risarcimento dei danni subiti dalla esponente per effetto della minore disponibilità di maggiori somme finanziarie, ex art. 1224, comma secondo c.c., al pagamento di una somma ravvisabile nella differenza tra il valore del rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e il saggio degli interessi legali, da ogni addebito illecito fino ad effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al rimborso delle spese di perizia e spese stragiudiziali sostenute dalla esponente, pari a euro 10.612,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con riserva di agire in separato ed autonomo giudizio per il risarcimento degli ulteriori pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi per fatto e colpa della Banca, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.

A sostegno della domanda deduceva; di aver intrattenuto, presso la filiale di Acquasparta della prefata Banca, un rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito recante n° 504296 dalla lettera di apertura del conto corrente del 18/05/2001 sino alla chiusura avvenuta nel 2013; che attraverso una perizia econometrica, ha evidenziato l'illecita applicazione di interessi usurari, oltre che l'illegittima applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese in misura ultra legale perché in violazione dell'art. 1283 c.c., per l'indeterminatezza della c.m.s. ed, in ogni caso, per violazione dell'obbligo di trasparenza finanziaria.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto; in particolare eccepiva la mancanza di documentazione il cui onere probatorio incombeva sulla parte attrice nonché formulava eccezione di prescrizione il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio.

Quindi la causa, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita idonea documentazione ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 7.12.21 erariservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

In via preliminare occorre dare atto che la domanda attorea sia di accertamento che di condanna risulta ammissibile essendo alla data di introduzione del giudizio i rapporti di c/c già chiusi (Cass., n.798/2013).



In via generale l'art. 1283 c.c., fa salvi gli "usi contrari", la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato, con pronunce alle quali il giudice adito ritiene di aderire, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte di una banca sui saldi conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis, (c.f.r.: Cass. 3096\1999; Cass. 8442\2002).

Ciò posto, costituendo le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, (le quali prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di capitalizzazione annuale di quelli creditori), usi negoziali e non usi normativi, non possono porsi in contrasto con norme imperative quali l'art. 1283 c.c., posto che l'uso negoziale per sua natura può derogare esclusivamente norme dispositive. Nelle norme bancarie uniformi difetterebbero, infatti, i requisiti fondamentali della consuetudine: la generalità, trattandosi di prassi aventi carattere settoriale, l'elemento oggettivo della c.d. diuturnitas (intesa come ripetizione costante ed uniforme nel tempo di un dato comportamento), essendo una prassi che ha iniziato a diffondersi solo nel 1952, epoca di istituzione dell'ABI. Difetterebbe, inoltre, l'elemento soggettivo della opinio iuris (inteso come convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente dovuto ovvero come osservanza di obblighi imposti da una norma giuridica), posto che in realtà le clausole di cui è causa verrebbero imposte autoritativamente dalla banca ed accettate dal cliente non per la consapevolezza del loro carattere vincolante sotto il profilo giuridico, quanto piuttosto per la maggior forza contrattuale della banca che le impone.

La Suprema Corte ha affermato che in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 9.10.2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost. la norma contenuta nell'art. 25, comma 3 del D.lgs 4.8.1999 n. 342 di salvezza sulla validità degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al 2° comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore alla stregua delle quali esse, basate su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria, sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (c.f.r.: Cass. 4490\2002).

La sopra esposta impostazione in merito alla disciplina anatocistica ed alla natura di uso negoziale della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca ha



trovato definitiva autorevole conferma nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, del 4.11.2004 n. 21095.

A tale ordine di considerazioni per quanto riguarda la censura di applicazione di tassi usurari occorre distinguere l'usura al momento della pattuizione (che determina la mancata applicazione di interessi) e quella sopravvenuta (che determina invece l'applicazione dell'interesse nei limiti del tasso soglia nei singoli periodi di riferimento; Cass., n. 892/2013) e che ai fini del superamento va computata anche la commissione di massimo scoperto (Cass., penale, 28743/2010).

Ed ancora il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, sebbene relativo al contratto di mutuo, in virtù del quale "Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto." (Cass. n. 24675/2017); a tale orientamento a soluzione di un contrasto giurisprudenziale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che (SS. UU n. 16303/2018) " ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia ".

Ciò posto veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio – nonché disposte due chiamate a chiarimenti - il ctu preliminarmente ha riscontrato la presenza in atti della seguente documentazione; documentazione relativa al conto corrente n.504296, intestato alla società [.....] s.a.s. di [.....] & C.; lettera di apertura del conto corrente datata 18.05.2001, contenente le condizioni economiche applicate al rapporto e sottoscritta dalla parte attrice per accettazione; b) contratto di conto corrente del 27/07/2005, sottoscritto da parte attrice, con condizioni economiche del servizio e con clausole contrattuali che lo regolano; estratti conto con movimenti bancari e scalari (depositati da parte attrice) per i periodi dal 18/05/2001 (data di apertura del conto corrente) al 30/09/2013 (ultimo estratto conto disponibile), fatta eccezione degli estratti conto dei seguenti periodi:

- estratto conto del IV trimestre 2001; - estratto conto del III trimestre 2002; - estratti conto del I-II-III-



IV trimestre 2004; - estratto conto del I trimestre 2005 che è risultato illeggibile e dunque non è stato possibile inserire i dati relativi nel ricalcolo; documentazione della centrale rischi della Banca d'Italia prodotta in atti dalla parte attrice e dalla quale è stato possibile riscontrare gli affidamenti concessi al correntista nel corso del rapporto; comunicazioni della Banca d'Italia relative ai dati concernenti la rilevazione di tassi dei TEGM ai sensi della legge 108/1996 contenuti nei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale per tutti i periodi oggetto di analisi (2001-2013).

Al riguardo occorre necessariamente considerare che in ordine alla mancanza del contratto di apertura di credito, come eccepito dalla parte convenuta, sebbene in linea generale deve affermarsi che se agisce il correntista opera l'art. 119, comma 4, d.lgs. 385/1993 a mente del quale "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", nello specifico (Cass., n. 4564/2012) è sufficiente per il consenso della banca rinviare alla manifestazione di volontà esternata nel corso del rapporto (ad esempio le modifiche del 118): "nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06).

Dunque qualora non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulta dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente e, nello specifico, evincibili sia dall'aver la banca stessa avanzato eccezioni di merito sia dalla riscontrata segnalazione in Centrale rischi quale elemento dal quale desumere, appunto, al volontà della convenuta di avvalersi del rapporto sostanziale di affidamento e delle conseguenze dallo stesso derivanti.

Ed ancora per quanto riguarda, sempre eccepito dalla convenuta e riscontrato dal ctu, la mancanza di alcuni estratti conto intermedi deve considerarsi che in base all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità " "Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi



l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.” (Cass n. 11543/2019).

Ciò posto il consulente accertava che “in base alla documentazione in atti, ha ritenuto di applicare al ricalcolo del conto corrente oggetto di causa il tasso convenzionale bancario assumendo come riferimento iniziale la lettera di apertura del conto corrente, sottoscritta da parte attrice il 18.05.2001, nella quale vengono riepilogate le condizioni economiche applicate al rapporto.”, “Il conto corrente è stato aperto in epoca successiva al 09.02.2000 e, pertanto, si è proceduto nel ricalcolo a mantenere per tutto il periodo oggetto di analisi la capitalizzazione degli interessi concordata tra le parti con lettera del 18/05/2001 e successivamente con contratto del 27/07/2005. Per le commissioni di massimo scoperto applicate dalla Banca, il ctu evidenzia che nella lettera di apertura di conto corrente del 18/05/2001, puresse indicati i tassi da applicare, nulla viene convenuto circa le modalità di capitalizzazione e di calcolo.”, “Nella lettera di apertura del conto corrente del 18.05.2001 e nel contratto del 27.07.2005 sono indicate le spese da addebitare trimestralmente. Il ctu ha verificato dagli estratti conto in atti se nel corso del rapporto di conto corrente siano state addebitate le spese nella misura convenzionalmente pattuita nei due contratti sopra richiamati. Dall'analisi effettuata è emerso che nel corso del rapporto in alcuni casi le spese addebitate sono variate rispetto a quelle pattuite senza che vi fossero in atti comunicazioni rese al correntista ai sensi dell'art. 118 d.lgs. 385/93.”, Il C.t.u., in considerazione dei dati riportati nelle suddette Tabelle può affermare che in nessun periodo oggetto di analisi vi è superamento del tasso soglia ex legge 108/1996. “, per concludere che “Dopo il ricalcolo da un saldo positivo di euro 473,68 si ottiene un saldo negativo di euro 53.399,67”. In sede di chiarimenti, invero



disposti due volte al fine di tenere conto dell'eccepita prescrizione, il ctu aveva altresì modo di sviluppare due distinte ipotesi, a loro volta ulteriormente distinte in due ulteriori ipotesi; ne deriva che, avendo dato atto appunto dell'orientamento giurisprudenziale (testualmente richiamate Cass. 3858/2021 e Cass. 9141/2020), deve aversi riguardo all'ipotesi 1/a (cfr. allegato n. 12) con la derivante conseguenza che il saldo del conto di cui è causa deve essere quantificato in € 27.084,89 a credito del correntista al pagamento dei quali la convenuta deve essere condannata.

Non può essere accolta, invece, l'ulteriore domanda di risarcimento del danno laddove lo stesso non può essere ravvisato ex se nella mancata disponibilità della somma che la parte attrice avrebbe avuto atteso che l'effettivo ricalcolo del saldo è frutto di successive evoluzioni giurisprudenziali nonché delle eccezioni della parte convenuta delle quali deve necessariamente tenersi conto.

Le spese del giudizio, così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio, attesa la reciproca parziale soccombenza vengono integralmente compensate.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Terni in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:

- 1) ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata nell'interesse di parte e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 27.084,89;
- 2) RIGETTA le ulteriori domande formulate nell'interesse di parte attrice;
- 3) CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- 4) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte convenuta.

Terni, 6 aprile 2022

Il Giudice  
dott. Alberto Caprioli